

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI "LUCIA VAIOLI"

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta le norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area di sgambamento per cani intitolata a Lucia Vaioli ed istituita all'interno del parco Genesis Bonati di Berceto in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 – Definizioni

Area Sgambatura per cani: area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area Sgambatura cani" dove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 – Ingresso all'area di sgambatura per cani

Per accedere alla struttura è necessaria la qualifica di "socio". E' socio dell'Associazione chi è in regola con il versamento della quota sociale e pertanto in possesso della tessera sociale.

Art. 4 – Diritti dei tesserati

Il possesso della tessera sociale dà diritto di voto nelle assemblee ordinarie e di partecipazione ad iniziative promosse dall'Associazione a titolo gratuito. La tessera sociale ha validità fino al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Art. 5 – Ammissione

Come da statuto, l'ammissione a socio è subordinata all'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo ed è altresì vincolata al possesso dei seguenti requisiti auto dichiarati su appositi moduli forniti dall'Associazione:

Dichiarazione che il proprio cane risulta essere in buono stato di salute ed in regola con le previste vaccinazioni e trattamenti antiparassitari (sia interni che esterni), che è regolarmente denunciato all'anagrafe canina del proprio comune di residenza con indicazione del numero di tatuaggio o di microchip e che è assicurato contro gli eventuali danni a cose e persone che potrebbe causare.

Al momento della richiesta, previa la compilazione della modulistica ed il versamento della quota sociale, il nuovo socio potrà essere temporaneamente autorizzato da uno dei membri del Consiglio Direttivo. L'autorizzazione definitiva verrà rilasciata durante la prima riunione del Consiglio Direttivo che si terrà successivamente alla data della richiesta.

Art. 6 – Espulsione/sospensione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio escluso ha il diritto di chiedere che entro 30 giorni, l'Assemblea si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro un anno dall'inizio dell'anno finanziario.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Regole generali di comportamento

L'area di sgambamento cani è destinata alla sosta, al gioco ed allo sgambamento dei propri animali. Essendo un'area autogestita, i proprietari degli animali sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento normate dal seguente regolamento. All'interno dell'area potranno essere presenti anche più animali di differenti soci sotto la diretta sorveglianza degli stessi.

- 1.** I cani introdotti nell'area devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni.
- 2.** L'accompagnatore del cane è responsabile per danni causati dal proprio cane a persone, animali o cose, presenti nell'area ed è pertanto obbligatoria l'assicurazione del cane.
- 3.** Il proprietario del cane è responsabile per qualsiasi danno a persona, animale o cosa dovesse accadere nel campo di sgambamento. L'Amministrazione Comunale e l'Associazione *GLI AMICI DEI CANI BERCETO-APS* saranno esonerati da ogni responsabilità. I proprietari rispondono, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane.
- 4.** Non è ammesso recare danno o disturbo agli altri frequentatori.
- 5.** Nell'area si entra solo se muniti dell'apposita paletta igienica e/o di idoneo sacchetto che dovranno essere utilizzati in modo appropriato per mantenere pulita l'area dagli escrementi del proprio cane. I sacchetti, una volta chiusi a dovere, andranno depositati nei contenitori predisposti. Sono esonerate le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane all'uopo addestrato. Ogni socio è tenuto a rispettare e a far rispettare questa norma.
- 6.** E' vietato l'ingresso al parco di cagne in estro (calore) anche se l'area è libera da ogni presenza.
- 7.** Si può accedere all'area anche con più cani purché non aggressivi.
- 8.** Solo all'interno dell'area è consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola mantenendoli sempre sotto controllo. E' tuttavia obbligo dei conduttori evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o altri animali, a tale scopo devono essere muniti di guinzaglio e si devono trattenere i cani ogni qual volta se ne presenti la necessità. A tal proposito si ricorda che la legge sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani prevede:
 - di utilizzare guinzagli di lunghezza non superiore a 1,5 m
 - di portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- 9.** E' diritto di ogni socio trovare la struttura pulita ed in ordine ed è suo dovere mantenerla tale.
- 10.** Qualsiasi problema o difficoltà incontrati all'interno della struttura vanno segnalati ad un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.

- 11.** I soci sono tenuti in ogni momento e situazione a comportarsi secondo le regole del comune buon senso e della convivenza.
- 12.** I soci dovranno usare le attrezzature in maniera idonea al fine di non danneggiarle.
- 13.** Chiunque può visitare il parco solo se accompagnato da un socio che se ne assume la responsabilità per tutta la durata della visita.
- 14.** Il visitatore ha il dovere, come i soci, di rispettare le regole generali di comportamento pena l'allontanamento.
- 15.** Ogni socio potrà entrare all'interno della struttura con tutti i propri cani, preventivamente dichiarati all'associazione, ed in compagnia di non più di due accompagnatori che non potranno entrare con i propri cani. Nel caso in cui un socio sia impossibilitato a portare il proprio cane al parco, la sua tessera potrà temporaneamente essere data ad un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore) che sarà autorizzato ad entrare nel parco.
- 16.** Uno volta entrati nel parco bisogna chiudere il cancello e prima di liberare il proprio cane bisogna verificare che non ci siano già degli altri cani. Una volta verificato di essere soli o che ci siano altri cani con i quali il nostro "va d'accordo" si può procedere nel lasciarlo libero. All'uscita dal parco è necessario chiudere nuovamente il cancello per evitare che i gli animali presenti possano scappare.
- 17.** Ad ogni socio verrà consegnata una chiave per l'accesso al parco ed è vietato far fare duplicati della propria chiave a chiunque.
- 18.** Per evitare rumori e abbaì che possano infastidire le persone presenti nelle vicinanze del parco, è fatto divieto d'utilizzo dello stesso dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
- 19.** Nel caso in cui ci sia fila all'ingresso e ci siano cani che non possono entrare simultaneamente, ogni socio potrà utilizzare il parco per 15 minuti e poi dovrà fare entrare le altre persone. Se non deve entrare nessuno, chi è all'interno del parco lo può utilizzare senza limiti di tempo.

Art. 8 – Statuto

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda allo statuto dell'Associazione che sarà a disposizione di ogni socio.